

Prot 002_22PGL1

Milano, 28/02/2022

Alla PROVINCIA di LECCE - SERVIZIO TUTELA e
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

PEC ambiente@cert.provincia.le.it

C/A Dr. Piccinno

E.p.C. REGIONE PUGLIA

Energia

PEC ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

- **Oggetto: Costruzione ed esercizio di un impianto Agrovoltaiico, di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola, denominato "Torre Pinta", sito nel comune di Galatina (LE) e delle opere ed infrastrutture connesse con potenza nominale pari a 6.000,00 kW e potenza moduli pari a 7.515,00 kWp, da realizzarsi nel Comune di Galatina (Fg. 50 p.lle 28, 63, 47, 48, 127, 29, 64, 37, 61, 128, 12, 62, 45, 97, 98, 36, 60) - Controdeduzioni ai pareri allegati al verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 28.1.2022.**

Pratica AU – Cod. REGIONE - DSKPAQ8 – Proponente: GR Value Development S.r.l.

Pratica PAUR – Cod. Provincia di Lecce - DSKPAQ8 – Proponente: GR Value Development S.r.l. - società LECCE 1 PV a s.r.l.

Il sottoscritto Gianluca VENERONI, in qualità di legale rappresentante p.t. della GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l., nonché della Società LECCE 1 PV a s.r.l. (P. I.V.A. - C.F. 12262230969, REA MI-2650145, P.E.C. lecce1pv@legalmail.it), con sede in Milano, alla Via Durini n. 9, che, a seguito di scissione in data 15.2.2022, le è subentrata come da comunicazione in data 25.2.2022, assistito ai fini del presente atto dall'Avv. Andrea STICCHI DAMIANI (C.F. STCNDR80E131119J - P.E.C. sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it - fax 0832/247893), con studio in Lecce, alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9, trasmette in allegato le controdeduzioni tecniche ("Relazione di Controdeduzioni Tecniche") ai pareri allegati al verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 28.1.2022 dalla Provincia di Lecce, che risultano essere parte integrante e sostanziale della presente note.

La disamina di dette "Relazione di Controdeduzioni Tecniche" non può prescindere da una preliminare esposizione delle caratteristiche del progetto che, sin dalla sua originaria formulazione, si è atteggiato a progetto agrovoltaiico che, **oltre ad interessare un'area agricola che non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico e che, oltre a non essere qualificabile come inidonea ai sensi del D.m. 10.9.2010 (Linee Guida Nazionali) e del Regolamento Regionale r.r. 31.12.2010, n. 24, è stata espressamente individuata dall'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 come idonea ad ospitare impianti F.E.R., per un verso, è strumentale alla realizzazione di**

un'opera di pubblica utilità la cui realizzazione risponde al primario interesse pubblico -di matrice sovranazionale ed euro-unitaria- alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente della quale, in definitiva, persegue l'attuazione (C. di S. -Sez. IV- 12.4.2021, n. 2983) **e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per almeno il 32% nell'anno 2030** (direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2018, pubblicata nella G.U. - II Serie Speciale - Unione europea, n. L 328 del 21.12.2018), per altro verso, **è in linea con gli obiettivi recati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e dalla delibera di G.R. n. 400 del 15.3.2021, nonché con le previsioni del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla L. 29.7.2021, n. 108.**

In particolare, come desumibile dalla "Relazione di Controdeduzioni Tecniche", il progetto:

- esprime, come da piano colturale, un'area coltivata pari al 65% (85.329 mq) o, a seguito dell'introduzione delle fasce d'impollinazione, introdotte come dettaglio progettuale nella revisione di Ottobre 2021 a seguito di integrazioni da parte degli enti, addirittura al 91% (119.891,7 mq), dell'area totale disponibile (131.198 mq);
- prevede tra le file uno spazio libero e disponibile sempre (indipendentemente dalla rotazione dei pannelli intorno all'asse di rotazione N-S) variabile dai 3.50 m circa e 5.50 m circa, abbondantemente sufficiente a consentire il transito dei mezzi meccanici funzionali all'attività agricola (Rif. El. Progetto -DSKPAQ8_Elaborato_Grafico_04);
- prevede un asse di rotazione dei pannelli essere posto a circa 1,70 m dal suolo che, pertanto, consente le lavorazioni agricole necessarie alle fasce di impollinazione poste sotto la superficie dei medesimi pannelli (Rif. El. Progetto -DSKPAQ8_Elaborato_Grafico_04).

Detta "conformazione" di progetto assume particolare rilievo anche alla luce della recentissima **sentenza n. 248 dell'11.2.2022 del T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II-** che **ha avuto modo di valorizzare i profili di differenziazione tra gli impianti agrovoltai e i "classici" impianti fotovoltaici a terra e di riconoscere l'applicabilità del P.P.T.R. solo ai secondi.**

In particolare, in detta sentenza è dato leggere che *"il ... P.P.T.R. ... riguarda ... l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al P.P.T.R., che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita*

la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola", concludendo il T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II- nel senso della "illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica -quella del P.P.T.R.- ... inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici".

I profili di differenziazione tra gli impianti agrovoltai e i "classici" impianti fotovoltaici a terra nei termini di cui innanzi individuati dal T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II- gli hanno, del resto, consentito di affermare anche l'irrilevanza, in sede di valutazione dei primi, della disciplina inerente l'I.P.C..

Ed invero, ha rilevato il T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II- che *<<gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico>>.*

Premesso tutto quanto innanzi:

- **quanto al parere espresso dal Comune di Galatina**: si desumerà da detta "Relazione di Controdeduzioni Tecniche", che, avendo riguardo ai progetti realizzati, autorizzati o, comunque, oggetto di una procedura autorizzativa *in itinere* iniziata prima di quella relativa al progetto, a fronte di una superficie occupabile nel territorio comunale di 383,614 ha, risulta, ad oggi, occupata (anche solo potenzialmente) una superficie di 235,28 ha, con un residuo di superficie di 148,33 ha, abbondantemente sufficiente ad ospitare il medesimo progetto esteso, tanto considerando la sola area pannellata, equivalente a 3 ha e, tanto nel caso si consideri anche all'area totale dell'impianto agrovoltai, ovvero, comprensiva l'area coltivata, circa 13,12 ha;

- **quanto al parere del Ministero della Cultura**: si impone la preliminare precisazione per la quale il parere, non interessando il progetto beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, per un verso, non è vincolante (circostanza, questa, affermata dal T.A.R. Lazio -Sez. I *quater*- con la

sentenza n. 4793 del 7.5.2020 confermata dal C. di S. -Sez. IV- con la sentenza n. 2983 del 12.4.2021 e, ad oggi, dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, che espressamente prevede che già il parere espresso dal Ministero della Cultura *“in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica”* sia solo *“obbligatorio”,* ma *“non vincolante”*), per altro verso, origina da una generica esigenza di tutela del *“paesaggio”* che, in realtà, costituendo il medesimo *“paesaggio”* <<un *“bene ... vivo e dinamico”, che si modifica per il solo agire delle forze della natura*>>, finirebbe per essere addirittura danneggiato dal vincolo stringente qualora ne impedisse lo sfruttamento con sufficiente redditività anche per il tramite della installazione degli impianti F.E.R.. In tal senso, invero, con la recentissima sentenza n. 1080 del 27.1.2021 il T.A.R. Lazio -Sez. IV *quater*- ha affermato che <<*l'evoluzione recente delle riflessioni ... ha progressivamente messo a fuoco l'esigenza di differenziare la gravosità del regime giuridico vincolistico in corrispondenza del grado di valore del bene paesaggistico protetto -che deve rispondere alle ragioni dell'estetica, quale “causa” del vincolo, non riducibili, pertanto, al mero valore identitario dei luoghi, che costituisce solo un motivo “aggiuntivo”, incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza ... - facendo implicitamente richiamo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ... , per evitare di incorrere in quegli “eccessi di tutela” non giustificati ed addirittura in talune occasioni controproducenti rispetto alle stesse finalità di tutela perseguite*>>, laddove, in particolare, <<*con riferimento al paesaggio agrario, ... rischia di essere compromesso da vincoli eccessivamente rigidi, che ne limitino la naturale vocazione produttiva, imponendo determinate coltivazioni non più redditizie a causa della globalizzazione dei mercati agricoli, contribuendo al grave fenomeno dell'abbandono dei campi*>>.

A fronte di tanto, si desumerà dalla “Relazione di Controdeduzioni Tecniche” che il parere:

- per un verso ed in riferimento ai beni archeologici: conferma l'insussistenza di interferenze dirette con beni archeologici vincolati, e si fonda su valutazioni solo possibilistiche in ordine alla sussistenza di emergenze che, per un verso, risolvendosi le attività volte alla realizzazione del progetto in attività nemmeno paragonabili a quelle di aratura profonda, rischierebbero di essere compromesse più da un'ordinaria attività agricola che dal medesimo progetto, per altro verso, ove se del caso fossero sussistenti, ben potrebbero essere portati alla luce dalle attività strumentali alla realizzazione del progetto che, quindi, si risolverebbe in una preziosa occasione per l'effettuazione di sondaggi e

verifiche (cui la Società istante ha, peraltro, dichiarato la propria disponibilità) che altrimenti non verrebbero mai fatte;

- per altro verso ed in riferimento ai beni paesaggistici e culturali: conferma l'insussistenza di interferenze dirette con beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e si fonda, per un verso, sull'errata percezione e, comunque, prospettazione delle caratteristiche dell'area di intervento e del suo intorno ambientale, nonché delle peculiarità del progetto per come innanzi delineate, per altro verso, su normativa (quella del P.P.T.R.) che, in ragione di quanto rappresentato dal T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II- nella citata sentenza n. 248/2022, è inapplicabile al progetto in trattazione.

A tal ultimo proposito, non potendo, peraltro, non significarsi l'incompetenza del Ministero della Cultura a valutare la compatibilità del progetto con la normativa del P.P.T.R. che, in assenza di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che impongano l'acquisizione di autorizzazione paesaggistica (art. 91, comma 10, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.), al più sarebbe rimessa, in via esclusiva, alla Regione nell'ambito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91, comma 2, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.);

- **quanto al parere dell'A.R.P.A.**: si desumerà dalla "Relazione di Controdeduzioni Tecniche" che il parere si fonda sull'errata valutazione, ai fini I.P.C., di un impianto la cui autorizzazione alla realizzazione è stata oggetto di annullamento da parte della Regione (cfr. attestazione rilasciata in data 16.2.2022 su richiesta della Società deducente) e, comunque, sarebbe decaduta e sull'errata interpretazione dell'applicabilità del criterio B della D.D.G 162/2014.

Al netto del riferimento a detto impianto l'I.P.C., ove anche, in ragione di quanto rappresentato dal T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II- nella citata sentenza n. 248/2022, valutabile in riferimento al progetto, risulta rispettato;

- **quanto al parere della Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio**: si impone la preliminare precisazione per la quale il parere si fonda su normativa (quella del P.P.T.R.) che, in ragione di quanto rappresentato dal T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II- nella citata sentenza n. 248/2022, è inapplicabile al progetto dell'impianto Agrovoltico "Torre Pinta".

A fronte di tanto, si desumerà dalla "Relazione di Controdeduzioni Tecniche" che il progetto è, comunque, pienamente compatibile con la normativa del P.P.T.R..

A tal ultimo proposito, con riferimento alla tematica della visibilità del progetto, non potendo, peraltro, non significarsi che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "sopportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica (peraltro, in riferimento agli impianti F.E.R., strumentale all'interesse pubblico e anche alla salvaguardia ambientale) insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [C. di S. - Sez. IV- n. 4566 del 9.9.2014 secondo cui <<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto, si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono "crocianamente" opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La visibilità e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo>>], -Sez. VI- n. 3696 del 9.6.2020 secondo cui "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile" e -Sez. IV- n. 2983 del 12.4.2021 secondo cui "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ... un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201)"]].

Conclusivamente, in ragione di tutto quanto significato e di quanto desumibile dalla "Relazione di Controdeduzioni Tecniche" trasmessa in allegato alla presente, il sottoscritto Gianluca Veneroni, in qualità di legale rappresentante della GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l. e della LECCE 1 PV S.r.l., assistito ai fini del presente atto dall'Avv. Andrea STICCHI DAMIANI,

CHIEDE

a codesta Spettabile Amministrazione di concludere il procedimento, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ovvero la V.I.A. e, quindi, del P.A.U.R. sul progetto dell'impianto "Agrivoltaico Torre Pinta".

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona dell'Ing. Enza Covesnon, email enza.covesnon@grvalue.com – tel. 331.1825198, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Con osservanza.

Gianluca VENERONI



Avv. Andrea STICCHI DAMIANI

